

Codice A1811B

D.D. 15 febbraio 2023, n. 469

**Ferrovia del Canavese. Comune di Bosconero (TO) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per demolizione di fabbricato ad uso produttivo esistente e realizzazione di nuovi edifici residenziali in fascia di rispetto ferroviaria.**



**ATTO DD 469/A1811B/2023**

**DEL 15/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Ferrovia del Canavese. Comune di Bosconero (TO) – Autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 49 del medesimo D.P.R., per demolizione di fabbricato ad uso produttivo esistente e realizzazione di nuovi edifici residenziali in fascia di rispetto ferroviaria.

Premesso che,

in data 4/4/2022 il Sig. Dario Longo, in qualità di rappresentante della Soc. Longo Re s.r.l. con sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice n. 7, in qualità di proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Bosconero (TO), in Via Torino 42, Via C. Pagliassotti 7 e Via Galimberti snc, distinto al catasto terreni del comune stesso al foglio n. 5, mappale n. 176, ubicato all’interno della fascia di rispetto della ferrovia del Canavese, sul lato destro della linea stessa, alla progressiva km 14+915, ha presentato alla Società concessionaria, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l’inoltro alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda di autorizzazione, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 49 del medesimo D.P.R., per la demolizione di un fabbricato ad uso artigianale produttivo con successiva ricostruzione ad uso residenziale.

Come prescritto dall’art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT, ha trasmesso a questo Settore, in data 16/11/2022 con nota prot. n. 29454, acquisita agli atti in data 21/11/2022 con prot. n. 49397/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, esprimendo il proprio nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016.

L’intervento consiste nella demolizione completa della struttura artigianale esistente in disuso con riedificazione, in fascia di rispetto ferroviaria, di n. 2 fabbricati residenziali (villetta n. 3 e n. 4) e n. 2 piscine interrato. La distanza minima delle opere in progetto risulta essere, come indicato nella documentazione cartografica e dichiarato nel “allegato C”, pari a 20m dal bordo della massicciata

ferroviaria, ovvero dal ciglio dello sterro.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18/11/1998, che regolamenta i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si sono impegnati a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il permesso di costruire n. 5/2020 rilasciato, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bosconero (TO), in data 27/2/2020.

In data 30/11/2022, con nota prot. n. 50871/A18, questo Settore, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, ha comunicato al Richiedente l'avvenuto avvio del procedimento.

Considerato che,

nel tratto in questione esiste, sul lato sinistro della linea ferroviaria, una strada ad uso pubblico comunale denominata via C. Colombo sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici; inoltre sul lato destro, si trova una strada privata, in terra battuta, con larghezza 3,65m circa, delimitata da una siepe con funzione di mitigazione visiva, messa a disposizione dal richiedente;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti da parte del GTT: il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, il Nulla Osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria e, dal Comune di Bosconero, il permesso di costruire n. 5/2020 del 27/2/2020;

in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 753/80, contestualmente alla realizzazione dell'intervento, ai fini della sicurezza pubblica dell'esercizio ferroviario, come indicato nella documentazione cartografica e dichiarato nel "allegato C", i terreni in prossimità delle sede ferroviaria saranno dotati di idonea recinzione, in parte esistente e costituita da siepe e in parte da realizzarsi con caratteristiche conformi a quanto prescritto dall'art. 52 del medesimo D.P.R.

a seguito di istruttoria sugli elaborati presentati a corredo della domanda, ottenuti gli assenti tecnici e pareri previsti dalla vigente normativa, verificato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R. per l'intervento in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la nota del GTT prot. n. 29454 del 16/11/2022;

visto il Permesso di Costruire n. 5/2020 rilasciato dal Comune di Bosconero (TO);

vista la nota di questo Settore prot. n. 50871/A18 del 30/11/2022.

In conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 241/90;
- L.R.14/2014;
- L.R. 31/2006;
- D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;
- D.G.R. 23/12/2010 n. 7-1264;
- D. Lgs. 112/98, artt. 104 e 105;
- D. Lgs. 422/97;
- D.P.R. 753/80, artt. 60 e 49, 40 e 52;
- D.P.R. 459/98;
- L.R. 23/2008;
- D.M. 5 agosto 2016;

#### *determina*

di rilasciare, al Sig. Dario Longo, in qualità di rappresentante della Soc. Longo Re s.r.l. con sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice n. 7, in qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Bosconero (TO), in Via Torino 42, Via C. Pagliassotti 7 e Via Galimberti snc, distinto al catasto terreni del comune stesso al foglio n. 5, mappale n. 176, ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia del Canavese, sul lato destro della linea stessa, alla progressiva km 14+915, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per la demolizione di fabbricato ad uso produttivo esistente e riedificazione di n. 2 nuovi edifici residenziali con annesse piscine interrato ad una distanza minima di 20m dal bordo della massicciata ferroviaria, ovvero dal ciglio dello sterro, secondo quanto riportato dagli elaborati presentati a sostegno dell'istanza ed in premessa descritto;

che, trattandosi di nuovo insediamento abitativo adiacente alla ferrovia, ai fini della sicurezza pubblica dell'esercizio ferroviario, dovrà essere ottemperato, preventivamente alla realizzazione delle opere, quanto previsto dagli artt. 40 e 52 del D.P.R. 753/80;

che il Richiedente metta in atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 459/1998, a sua cura e spese, tutti gli interventi di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione del D.P.R. suddetto e del D.P.C.M. 14/11/1997 che definisce i limiti di zonizzazione acustica del comune;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi

impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda del Gestore dell'infrastruttura;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato;

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

MV/DL

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente da Michele Marino